

DIRITTO SOCIETARIO

La responsabilità del socio unico di S.p.a.

di **Dottryna**



La disciplina generale delle Spa è stata da ultimo modificata con il decreto competitività, il quale è intervenuto sulle regole di costituzione.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “Societario”, la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo esamina nello specifico il regime della responsabilità a cui è assoggettato il socio unico di una Spa.

Le società per azioni, per effetto della previsione di cui all'[articolo 2425 del cod. civ.](#), godono della cd. **autonomia patrimoniale perfetta**: per le obbligazioni sociali, infatti, risponde esclusivamente la società con il proprio patrimonio. Di conseguenza, i **creditori della società** possono soddisfarsi soltanto sul **patrimonio sociale**, mentre i **creditori personali** del singolo socio possono soddisfarsi solo sul **patrimonio personale** del socio stesso (in quanto il patrimonio della società costituisce garanzia esclusiva dei creditori sociali).

Il regime di **responsabilità patrimoniale** dettato dal citato [articolo 2325 cod. civ.](#) è ovviamente da tenere distinto dalla **responsabilità** che potrebbe sorgere in capo al socio a seguito di danni subiti da terzi in conseguenza dell'**attività gestoria illegittima** (in altre parole, è necessario tenere distinti gli aspetti legati dall'insolvenza della società e del socio dai profili risarcitori).

L'autonomia patrimoniale perfetta, tuttavia, può essere derogata nel caso in cui la Spa risulti **interamente posseduta da un unico socio** e, contestualmente, non vengano rispettati gli specifici obblighi posti a tutela dei terzi. Infatti, ai sensi dell'[articolo 2325 cod. civ.](#), in caso di **insolvenza della società** è prevista l'**illimitata responsabilità dell'unico socio** nei seguenti casi:

- non sono stati rispettati gli **obblighi in materia di conferimenti** dettati dall'[articolo 2342 cod. civ.](#);
- non sono stati rispettati gli **adempimenti pubblicitari** di cui all'[articolo 2362 cod. civ.](#) (deposito presso il registro delle imprese dei dati dell'unico socio).

Obblighi in materia di conferimenti Alla **sottoscrizione** dell'atto costitutivo deve essere **versato** presso una **banca l'intero ammontare dei conferimenti in danaro** ([articolo 2342 cod. civ.](#))

Adempimenti pubblicitari presso il registro delle imprese Quando **le azioni** risultano appartenere a una **sola persona** o muta la persona dell'unico socio, **gli amministratori** devono depositare per **l'iscrizione del registro delle imprese** una **dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome** o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'**unico socio** ([articolo 2362 cod. civ.](#))

Come anticipato, la responsabilità illimitata dell'unico socio è prevista nelle ipotesi di **"insolvenza della società"** e sempre a condizione che non siano state rispettate le disposizioni in tema di **pubblicità e conferimenti**.

Con specifico riferimento al concetto di **"insolvenza"** deve escludersi che sia necessario far riferimento alla legge fallimentare per verificarne la sussistenza. Più in generale, infatti, con il termine "insolvenza" deve essere qualificato lo stato di **"oggettiva insufficienza del patrimonio sociale"**.

Appare utile sottolineare che nel caso in cui la Spa risulti interamente posseduta da un unico socio è necessario darne evidenza negli **atti** e nella **corrispondenza della società** (oltre agli altri elementi previsti dall'[articolo 2250 cod. civ.](#)). Tale informazione, inoltre, deve essere riportata anche sul **sito internet** della società. Nel caso in cui la Spa venga meno ai predetti obblighi pubblicitari, è prevista la **sanzione** pecuniaria da **103 euro** a **1.032 euro** ai sensi dell'[articolo 2630 cod. civ.](#).

Infine, si ricorda che ex articolo 2331 cod. civ., per le operazioni compiute **in nome della società prima dell'iscrizione** sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi non solo coloro che hanno agito, **ma anche il socio unico fondatore. La responsabilità patrimoniale del socio unico sussiste** anche nel caso in cui lo stesso non abbia deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- [l'atto costitutivo e lo statuto delle Spa;](#)
- [l'iscrizione al Registro delle imprese;](#)
- [la costituzione di Spa per pubblica sottoscrizione;](#)
- [il regime di responsabilità applicabile alle Spa;](#)
- [la disciplina delle Spa che fanno ricordo al mercato di rischio.](#)



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >